



COMUNE DI ERCHIE

PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA

I SETTORE: AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 195 del 19/06/2017

OGGETTO:

Richiesta di risarcimento danni. Sig. Masi Gianfranco. Approvazione schema di transazione.

Proposta N. 331

Det. n. 297 del registro di settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che al Comune di Erchie (BR) pervengono innumerevoli richieste di risarcimento danni da parte di cittadini coinvolti in incidenti stradali connessi, a dire degli stessi, all'esistenza di grosse buche sull'asfalto, alla cattiva manutenzione delle strade e/o dei marciapiedi, alla insufficienza e precarietà della rete fognaria e della segnaletica stradale;
- che questo Ente, non essendo coperto di specifica polizza assicurativa, è costretto a riscontrare direttamente le istanze di risarcimento danni pervenute, effettuandone apposita istruttoria;
- che la gestione diretta delle suddette istanze comporta da un lato la necessità di acquisire informazioni, relazioni e perizie al fine di valutare e quantificare il danno, dall'altro la verifica della sussistenza del nesso causale tra evento, responsabilità dell'Ente e danno stesso;
- che il Commissario Straordinario, con propria deliberazione n. 65 del 27/05/2015, ha provveduto a disciplinare la procedura di gestione diretta delle richieste di risarcimento danni ed ha autorizzato il Responsabile del Servizio Contenzioso a liquidare le istanze di risarcimento fino ad un massimo di € 1.000,00, previo accertamento del danno e specifica istruttoria;

RITENUTO:

- che, per giurisprudenza costante, i danni da insidia vengono generalmente addebitati all'ente proprietario della strada - nel caso di specie, il Comune - riconoscendo, nella maggior parte dei casi, l'applicazione dell'art. 2051, inerente la colpa del custode, con la conseguenza che se il cittadino/utente della strada chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti, sarà tenuto a dimostrare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, onerando l'amministrazione custode dall'esimersi da responsabilità solo provando il caso fortuito (si veda, Cass. VI 07/01/2016 n. 56; Cass. VI 03/02/2015 n. 1896; Cass. III 27/03/2015 n. 6245);
- che, comunque, l'utente della strada è tenuto sempre ad adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l'avverarsi del pregiudizio, con ciò emergendo il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 cc (ad uno, Cass. VI 22/02/2017, n.4638);

ATTESO:

- che in data 07/01/2016, assunta al n. 98 di protocollo, perveniva istanza a firma dell'Avv. Costantino Perrucci, in nome e per conto del Sig. Masi Gianfranco, con la quale veniva richiesto il risarcimento dei danni materiali derivati alla autovettura Alfa Romeo targata CF711NG di proprietà del medesimo Masi, che in data 20/11/2015, alle ore 00.45 circa, mentre percorreva la Via Petrarca incappava in una buca "*non segnalata preventivamente, e non visibile, costituente, pertanto, pericolo insidioso e non percettibile in anticipo*";
- che con la sopra citata nota veniva richiesto risarcimento di tutti i danni subiti, pari ad €876,94, come da preventivi in atti;
- che l'Ufficio Contenzioso apriva l'istruttoria con missiva prot. 686 del 21/01/2016, richiedendo anche copia del rapporto dei Carabinieri intervenuti in loco, da cui si appurava l'esistenza della buca e l'evento lamentato;
- che, a seguito di contatti avuti con la parte, onde pervenire ad un accordo stragiudiziale della vicenda - che protratta dinanzi all'Autorità Giudiziaria comporterebbe un inutile aggravio di spese per il Comune - il medesimo ha dichiarato la disponibilità a definire la vertenza, a fronte della richiesta, accentando la somma onnicomprensiva di €700,00, senza null'altro a pretendere e con rinuncia espressa a proseguire in una eventuale azione giudiziale;

CONSIDERATO:

- che al fine di perseguire il superiore interesse pubblico, l'amministrazione può ritenere necessario rinunciare a difendere la propria posizione dinanzi ad un giudice e transigere con la controparte, in virtù del fatto che la transazione ha sicuramente una convenienza economica in relazione alla incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, valutata in comparazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000;
- la deliberazione n. 65 del 27/05/2015;
- il Decreto Sindacale n. 6/2017;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le ragioni riferite nella parte motiva che qui si intendono materialmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato schema di transazione;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'art 183 del Dlgs 267/200 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs 118/2011, la somma di **€700,00** come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2017		
Cap/art	810	Descrizione	Spese per liti, arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune, risarcimento danni
Missione	1	Programma	11 PdC Finanz. 1.03.02.11.006
CIG	Non previsto		Spesa ricorr. NO
Creditore	Masi Gianfranco		
Causale	Accordo transattivo sinistro 20/11/2015		
Modal. Finanz.	Fondi comunali		
		Importo	€700,00 frazionabile in 12 NO

- 4) di liquidare, previa sottoscrizione dell'atto di transazione, in favore del sig. Masi Gianfranco (MSAGFR52R01L280R), residente in Erchie alla Via Alfieri, 9, la somma di € 700,00 a titolo di definitivo e complessivo risarcimento per i danni subiti in data 20/11/2015, tramite bonifico bancario;
- 5) la presente è esecutiva ed efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile, mediante copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario;
- 6) la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- 7) sono garantiti gli adempimenti per la trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Visto di regolarita', attestante la regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE

Erchie, 08/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa RODI AGATA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarita' contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:							
Impegni							
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione Progressivo	Cod. Creditore	Denominazione del Creditore	
2017	1	810	0	436	1	4104	MASI GIANFRANCO
Liquidazioni							
Anno	Numerazione		Progressivo				
2017	786		1				
<p>Erchie, 19/06/2017</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO</p> <p>Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO</p>							

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal **21/06/2017** per quindici giorni consecutivi al numero **552**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

RODI AGATA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.